



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

QUINDICESIMA RIUNIONE – 3 MARZO 2015 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 56

D. Un'impresa A è partecipata al 56,80% da una società di gestione del risparmio, SGR, che gestisce un fondo chiuso di diritto italiano i cui soci sono innumerevoli e ciascuno con quote di partecipazione irrisorie; il rimanente 43,20% dell'impresa A è detenuto da vari soci, ciascuno per una quota di partecipazione limitata (sotto il 5%). L'impresa A per fatturato (49 MIL), totale attivo (42 MIL) e n. dipendenti (210) rientrerebbe nelle PMI.

Il dubbio sorge su come interpretare la partecipazione della SGR: se escluderla nel calcolo delle dimensioni aziendali o considerarla quale collegata in quanto di fatto la SGR ha diritto di voto nell'assemblea dei soci dell'impresa A. L'impresa A sostiene che, all'atto pratico, non sussistono motivi per indicare la SGR quale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento sulle partecipate (in particolare la stessa impresa A) per le seguenti motivazioni: 1) la SGR opera nell'interesse esclusivo del fondo e, in ultima analisi, dei suoi partecipanti, con l'obiettivo di perseguire la politica di gestione del fondo; non sono pertanto ravvisabili nell'attività fisiologica della SGR i connotati caratteristici di chi esercita direzione e coordinamento nell'impresa partecipata A; 2) l'attività della SGR, inoltre, non sembra normalmente caratterizzarsi per essere fonte di sistematiche direttive strategiche che incidono, in maniera rilevante, sulla gestione sociale e sull'attività operativa delle società partecipate dal fondo. In considerazione di quanto esposto, si chiede se, in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'impresa A dichiara di non essere sotto la direzione e il controllo del fondo, la stessa impresa possa essere considerata una PMI.

(BANCA DEL CENTROVENETO – 15[^] RIUNIONE – 03/03/2015) (PARTECIPAZIONI DA PARTE DI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO)

R. *Al fine di valutare in modo più appropriato la reale dimensione delle imprese, la disciplina comunitaria attribuisce uno specifico rilievo ai rapporti tra imprese. Questi rapporti assumono le forme dell'associazione e del collegamento e sono individuati sulla base di una serie di parametri. In particolare nel caso di associazione rilevano la misura (almeno il 25%) della detenzione di quote di capitale o della spettanza di diritti di voto. Nel caso di collegamento rilevano i seguenti presupposti: la detenzione della maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, il diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di contratto o per statuto, il controllo solitario attraverso partecipazione a un patto tra soci (cfr.*



articolo 3, paragrafi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003).

Nel caso in cui il rapporto partecipativo sull'impresa di cui si deve definire la dimensione sia detenuto da determinate figure di investitori (tra cui gli investitori istituzionali), la citata Raccomandazione detta due principi speciali. Il primo è quello per cui l'impresa deve essere considerata autonoma se la soglia del 25% del capitale o dei diritti di voto (da cui discenderebbe la qualifica di associata) sia detenuta dall'investitore, a condizione che esso non sia individualmente o congiuntamente collegato all'impresa. Il secondo principio è quello secondo cui sussiste una presunzione iuris tantum che non vi sia influenza dominante quando gli investitori non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermo restando i diritti che essi detengono come soci.

Nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 si è chiarito che tra gli investitori istituzionali rientrano anche le SGR.

Ciò detto, è da sottolineare che il non intervento nella gestione dell'impresa determina una presunzione (peraltro di carattere relativo e quindi suscettibile di prova contraria) della sola mancanza di influenza dominante. L'influenza dominante è però solo uno dei presupposti attraverso cui si manifesta la relazione di controllo. Di conseguenza, nel caso in cui la relazione di collegamento prenda forma attraverso gli altri presupposti sopra indicati (come nel caso di detenzione della maggioranza dei diritti di voto) non è rilevante la mancanza di intervento nella gestione dell'impresa.

In conclusione, nel caso in cui la SGR detenga la maggioranza dei diritti di voto o il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo si considera sussistente una relazione di collegamento, senza che rilevi l'intervento o meno nella gestione dell'impresa.

N. 57

D. L'impresa di cui si vuole determinare la dimensione aziendale, denominata (A), detiene il 29% del capitale sociale di (B); il 51 % del capitale di (B) è detenuto da (C); il capitale di (C) a sua volta è detenuto al 75% da (D). Nel calcolo dimensionale, oltre che quelli di (B), vanno considerati anche i dati contabili di (C) e (D)? (**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FRIULI CENTRALE – 15^A RIUNIONE – 03/03/2015**) (**IMPRESE ASSOCIATE E IMPRESE COLLEGATE**)

R. *Sebbene sia stato emesso dalla Commissione più di un parere sulle modalità di calcolo della dimensione aziendale in presenza di rapporti di associazione e di collegamento, continuano a pervenire quesiti sull'argomento. Si coglie quindi l'occasione del presente quesito per ribadire i concetti fondamentali in materia.*

Come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dal D.M. 18/4/2005, ai fini del calcolo della dimensione aziendale nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad altra impresa (da quanto indicato nel quesito sembrerebbe il caso di A e B), ai dati degli occupati e del fatturato e dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente (A) si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale (sembrerebbe pari al 29%) o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere integralmente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate (C e D) a tali imprese associate. Quindi in base ai dati riportati nel quesito è necessario sommare integralmente i dati di B, C e D e aggiungerli in misura pari al 29% a quelli di A.